

Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia



PCCA

Piano di classificazione acustica dei Comuni della Comunità Collinare

- Colloredo di Monte Albano
- Dignano
- Fagagna
- Flaibano
- Forgaria nel Friuli
- Osoppo
- Rive d'Arcano
- San Vito di Fagagna
- Treppo Grande

RAPPORTO PRELIMINARE

per la verifica di (non) assoggettabilità a VAS

marzo 2013

RAPPORTO PRELIMINARE per la verifica di (non) assoggettabilità a VAS

art.12 del D.lgs.152/2006

INDICE

- 0. Premesse normative della VAS**
- 1. Descrizione sintetica del PCCA e dei suoi contenuti**
 - 1.1 Localizzazione ed inquadramento territoriale
 - 1.2 Obiettivi e riferimenti normativi del PCCA
 - 1.3 Le classificazioni azzonative del PCCA
 - 1.4 Sovrapposizione con i siti della Rete Natura 2000
 - 1.5 Utilizzo delle risorse naturali
 - 1.6 Produzione ed emissione di rifiuti
 - 1.7 Alterazioni delle componenti ambientali derivanti dal Piano
 - 1.8 Estratti grafici
- 2. Analisi delle potenziali ricadute del Piano**
- 3. Analisi dei potenziali impatti del Piano**
- 4. Conclusioni**

0. Premesse normative della VAS

Il processo di Valutazione Ambientale Strategica - VAS - dei contenuti del presente Piano si avvia attraverso una Verifica di assoggettabilità avente lo scopo di valutare se i contenuti dello stesso possano comportare un impatto significativo, e negativo, sull'ambiente.

La fase di valutazione si svolge secondo le modalità descritte dall'art.12 del D.Leg.vo 152/2006.

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n.152

(come modificato dal D.Leg.vo 4/2008 e D.Leg.vo 128/2010)

Norme in materia ambientale. (CODICE DELL'AMBIENTE)

Articolo 12 *Verifica di assoggettabilità*

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, **l'autorità procedente** trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, **facendo riferimento ai criteri dell'allegato I** del presente decreto.

2. **L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti** in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il **provvedimento di verifica assoggettando o escludendo** il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art.12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati

Articolo 6 - *Oggetto della disciplina*

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una **valutazione per tutti i piani** e i programmi:

a) che sono elaborati per la **valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale**, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione **dei siti** designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, **si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza** ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di **piccole aree** a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente (3).

.....

PROPONENTE: la Giunta Comunale

AUTORITÀ PROCEDENTE: Consiglio comunale
(pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il Piano)

AUTORITÀ COMPETENTE: la Giunta Comunale

Art.4 della LR n.16/2008 (Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale)

1. Per le finalità di cui all'art.6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, si intende per:

- a) **proponente**: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;
- b) **autorità procedente**: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispose il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma;
- c) **autorità competente**: la Giunta comunale;

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate **piccole aree a livello locale**:

a) le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);

b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).

3. Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di **piccole aree a livello locale** così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'**autorità competente valuta**, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.

ALLEGATO I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art 12.

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:


- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

1. Descrizione sintetica del PCCA e dei suoi contenuti

1.1 Localizzazione ed inquadramento territoriale

Il Piano di classificazione acustica (PCCA) oggetto della presente relazione di verifica dell'Incidenza sull'Habitat dei siti protetti dalle Direttive europee interessa i seguenti Comuni consorziati nella Comunità Collinare del Friuli:

- Colloredo di Monte Albano
- Dignano
- Fagagna
- Flaibano
- Forgaria nel Friuli
- Osoppo
- Rive d'Arcano
- San Vito di Fagagna
- Treppo Grande



1.2 Obiettivi e riferimenti normativi del PCCA

IL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il PCCA è uno strumento urbanistico di settore che assegna a porzioni omogenee del territorio una delle **sei** classi acustiche previste dal DPCM 14/11/97, definendo per ogni porzione sia gli obiettivi di qualità sia i limiti acustici a cui riferirsi (attività produttive e infrastrutture di trasporto)

➤ a cosa serve:

L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento del sistema urbanistico, commerciale e produttivo del Comune.

➤ cosa cambia:

si passa da

▪ una divisione del territorio in **4 classi** effettuata "*ex lege*" da un decreto dello **Stato**, **solo in parte con riferimento alla destinazione urbanistica** (PRGC)

▪ ad una divisione del territorio in **6 classi** effettuata dai **Comuni** con riferimento alla destinazione urbanistica (PRGC/POC) e **secondo le vocazioni acustiche delle aree e dello stato di fatto – rilievi fonometrici**

suap.friulicollinare.it/suap/index.php?action=download&upload...

Il PCCA viene redatto sulla base delle seguenti premesse normative che prescrivono azioni e contenuti cui si deve attenere tale strumento.

- Legge 447/95 - Legge quadro sull'inquinamento acustico
La legge stabilisce che i comuni dovranno classificare il proprio territorio, ai fini dell'inquinamento acustico, sulla base di criteri definiti dalle leggi regionali.
- DPCM 14/11/97 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
Il Decreto determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità; indica altresì le caratteristiche delle Classi attraverso le quali effettuare la classificazione del territorio comunale.
- LR 16/2007 - Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

La legge stabilisce le procedure per l'efficacia del PCCA (art.23), i controlli, le bonifiche (art.26), il risanamento (art.30) e demanda alla deliberazione della Giunta Regionale la definizione di: "*criteri e le linee guida in base ai quali i Comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio e individuando le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto, provvedono alla redazione del Piano comunale di classificazione acustica che suddivide il territorio comunale nelle zone previste da decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)*".

Prima dell'adozione il PCCA deve essere corredato anche del parere dell'ARPA in quanto Ente che fornisce il supporto tecnico-scientifico, esercita la funzione di controllo sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Piano regionale triennale di intervento per la bonifica acustica.

- DGR 463/2009 - Criteri e linee guida per la redazione dei Piani comunali di classificazione acustica del territorio, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a) della legge regionale 18 giugno 2007, n.16.

Il documento definisce dettagliatamente tutti passaggi (misurazioni, monitoraggi, metodi di calcolo, sistemi informativi territoriali, classificazioni azzonative, applicazione dei parametri, ecc.) da effettuare per la redazione dei PCCA in modo che essi, redatti secondo metodologie standardizzate, risultino omogenei, confrontabili ed univoci.

Il PCCA privilegia, in generale e in ogni caso dubbio, le scelte più cautelative in materia di clima acustico.







1.3 Le classificazioni azzonative del PCCA

I redattori del PCCA, nella predisposizione del Piano devono osservare con precisione le indicazioni normative regionali documentando i seguenti passaggi redazionali:

- **Zonizzazione parametrica (Z.P.)** che costituisce la lettura, la descrizione e la misurazione dello stato di fatto, da condurre attraverso la raccolta e la strutturazione dei dati (cartografia, dati statistici e demografici, strumenti urbanistici, infrastrutture, vincoli ambientali, usi in atto, attività economiche) al fine di individuare le unità territoriali di riferimento (U.T.) basate su parametri oggettivi per giungere *in modo automatico* alla definizione delle classi acustiche e ad una prima classificazione del territorio comunale.

Le classi acustiche secondo le quali viene suddiviso il territorio comunale sono le seguenti:

- classe I) Aree particolarmente protette
- classe II) Aree prevalentemente residenziali
- classe III) Aree di tipo misto
- classe IV) Aree di intensa attività umana
- classe V) Aree prevalentemente industriali
- classe VI) Aree esclusivamente industriali

Leq dB (A)		D.P.C.M. 14/11/97 (L.447/95) L.R. 16/2007	
diurno	notturno		
50	40		Classe I
55	45		Classe II
60	50		Classe III
65	55		Classe IV
70	60		Classe V
70	70		Classe VI

In particolare è indicato che **devono essere attribuiti alla Classe I¹ i parchi e le riserve naturali istituiti con legge, le aree di particolare interesse paesaggistico-ambientale** quando, per la loro fruizione, la quiete è condizione essenziale.

¹ Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio / tempi di riferimento	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
classe I - aree particolarmente protette	45	35

Tabella C: valori limite assoluti di emissione - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio / tempi di riferimento	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
classe I aree particolarmente protette	50	40

Tabella D: valori di qualità - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio / tempi di riferimento	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
classe I aree particolarmente protette	47	37

LIMITI DI IMMISSIONE [Leq dB (A)]		CLASSI DI DESTINAZIONE ACUSTICA PREVISTE DAL DPCM 01/03/91	LIMITI DI IMMISSIONE [Leq dB (A)]		CLASSI DI DESTINAZIONE ACUSTICA PREVISTE DAL DPCM 14/11/97 (L.447/95)
DIURNO	NOTTURNO	VIGENTI	DIURNO	NOTTURNO	DOPO il PCCA
		ART 6, comma1: In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità:			
			50	40	CLASSE I - aree particolarmente protette
			55	45	CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
60	50	ZONA B (aree residenziali)	60	50	CLASSE III - aree tipo misto
65	55	ZONA A (centri storici)	65	55	CLASSE IV - aree di intensa attività umana
70	60	TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE	70	60	CLASSE V - aree prevalentemente industriali
70	70	ZONA ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALE	70	70	CLASSE VI - aree esclusivamente industriali

suap.friulicollinare.it/suap/index.php?action=download&upload...

- **Zonizzazione aggregata (Z.A.)** è la fase vera e propria di caratterizzazione ponderata dello stato di fatto, frutto dell'analisi critica operata dalla Z.A. e mirata ad analizzare, anche sulla base di valutazioni di carattere sostanzialmente acustico, la superabilità delle micro-suddivisioni scaturite dalla Z.P., ad individuare le possibili aggregazioni azzonative e/o fasce di decadimento acustico, evidenziare le situazioni di incompatibilità - in atto o potenziale - da risolvere attraverso piani di risanamento.

- **Zonizzazione integrata (Z.I.)** è il risultato della sovrapposizione della Zonizzazione Aggregata, delle infrastrutture di trasporto con le relative fasce di pertinenza, delle fasce di rispetto per le aree industriali sparse, delle aree confinanti con i comuni contigui, delle situazioni "ibride".

- **Zonizzazione definitiva (Z.D.)** è la sintesi progettuale di Piano che recependo le analisi e le considerazioni precedenti propone gli scenari sostenibili sotto il profilo tecnico, che evitino l'instaurarsi di eccessive criticità e che consentano di contenere gli eventuali interventi di bonifica, in modo da ottenere una zonizzazione definitiva tesa a semplificare lo scenario ottenuto, considerando sia gli effetti delle fasce di rispetto delle zone produttive, sia di quelle di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, in modo da ottenere più coerenza ed omogeneità. In questa fase il progettista deve anche accogliere gli indirizzi politici di programmazione territoriale dell'amministrazione Comunale, puntualmente documentati.

Il DGR descrive puntualmente contenuti, formattazioni informatiche, scale di rappresentazione cartografiche, colori, simbologie e livelli di dettaglio di tutti gli elaborati che devono costituire il PCCA

Ne emerge che il PCCA è, per sua natura e finalità, uno strumento mirato a controllare, in funzione riduttiva e contenitiva, l'impatto antropico sull'ambiente in generale e indirettamente pone la dovuta attenzione agli ambiti naturali in quanto siti *"... per la cui fruizione, la quiete è condizione essenziale"*. L'ottica non è specificamente orientata alla salvaguardia delle caratteristiche naturali dell'ambiente, ma ne scaturisce, per indotto, che il Piano non prevede incrementi di carico antropico tali da interferire con l'assetto degli habitat naturali.


1.4 Sovrapposizione con i siti della Rete Natura 2000

Lo schema grafico sottoriportato evidenzia gli ambiti di Natura 2000 interessati dal PCCA.

Direttamente coinvolti nei territori oggetto del PCCA sono i segg.ambiti:

- SIC IT3320007 - Greto del Tagliamento
- SIC IT3320015 - Valle del medio Tagliamento
- SIC IT3320024 - Magredi di Coz
- SIC IT3320022 - Quadri di Fagagna

Gli altri siti rappresentati risultano esterni e distanti dai territori pianificati e pertanto non sono influenzati (o tutelati) dalle scelte del presente Piano.



1.5 Utilizzo delle risorse naturali

Il PCCA, in quanto strumento mirato ad esercitare il controllo, in funzione riduttiva e contenitiva, dell'impatto antropico sull'ambiente - abitato e non - non prevede, nè determina, utilizzazione incrementale di risorse.

1.6 Produzione ed emissione di rifiuti

Il PCCA non ha influenza su tali problematiche.


1.7 Alterazioni delle componenti ambientali derivanti dal piano

Eventuali dinamiche generate dal PCCA non avranno, per la specifica natura dello strumento esaminato, ricadute peggiorative della pressione antropica sulle componenti ambientali dei territori interessati.

1.8 Estratti grafici


Estratto della zonizzazione aggregata su Forgaria e Osoppo

http://www.simfvg.it/maps/pcca_ccf/templates/mapserver/standard/index.html




Estratto della zonizzazione aggregata su Treppo Grande, Colloredo di MA


http://www.simfvg.it/maps/pcca_ccf/templates/mapserver/standard/index.html



Estratto della zonizzazione aggregata su Fagagna, Rive d'Arcano, S.Vito di F.
http://www.simvfg.it/maps/pcca_ccf/templates/mapserver/standard/index.html



Estratto della zonizzazione aggregata su Dignano, Flaibano e Rive d'Arcano
http://www.simvfg.it/maps/pcca_ccf/templates/mapserver/standard/index.html



2. Analisi delle potenziali ricadute del Piano

Per analizzare le potenziali ricadute del Piano si procede di seguito alla specifica trattazione di ciascuno singolo punto elencato dall'"**allegato I**" della parte II del decreto legislativo 152/2006

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

<p><i>• in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;</i></p>	<p>Il PCCA è strumento gestionale mirato a tutelare la qualità dell'aria al fine di assicurare la difesa della salute, la protezione dell'ambiente e l'uso legittimo del territorio attraverso azioni volte a prevenire, ridurre ed evitare gli effetti dannosi dell'inquinamento atmosferico.</p> <p>Il PCCA, si pone l'obiettivo di tutelare l'ambiente dall'inquinamento acustico perseguendo i seguenti obiettivi:</p> <p>a) salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi;</p> <p>b) regolamentare le misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore non sono compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio;</p> <p>c) perseguire la riduzione della rumorosità e il risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate;</p> <p>d) promuovere iniziative di educazione e informazione finalizzate a prevenire e ridurre l'inquinamento acustico.</p>
<p><i>• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;</i></p>	<p>All'interno dei Piani Regolatori che costituiscono il punto di partenza dello studio del PCCA per la definizione della classificazione parametrica sono talvolta apparse evidenti alcune incongruenze (aree non zonizzate, adiacenza di zone e destinazioni difficilmente compatibili sul piano acustico).</p> <p>In questi casi si è proceduto attraverso una condivisione dei problemi con gli Organi Tecnici Comunali, fino alla definizione delle future strategie di intervento per correggere le prescrizioni del Piano Regolatore.</p> <p>In taluni casi le Zone D dei PRGC non hanno caratteristiche di vere e proprie aree industriali, pertanto sarà opportuno riconsiderare la zonizzazione urbanistica tenendo conto del reale utilizzo. Si dovrà eventualmente provvedere all'adeguamento del PRGC trasformando la UT da "D" in una classificazione appropriata.</p>

<ul style="list-style-type: none">• <i>la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;</i>	<p>Il PCCA si inquadra nella finalità di difesa della salute e della protezione dell'ambiente, proponendosi come strumento di monitoraggio e controllo di eventuali conflitti da superare nell'ottica di una migliore sostenibilità dell'intervento antropico.</p> <p>Il PCCA, per definizione, inquadra le aree ambientali e naturali tutelate nella classe maggiormente salvaguardata rispetto al potenziale inquinamento acustico.</p>
<ul style="list-style-type: none">• <i>problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;</i>	<p>Non sono evidenziate problematiche particolarmente conflittuali e/o tali da esigere interventi immediati per la salvaguardia delle aree naturali tutelate.</p>
<ul style="list-style-type: none">• <i>la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).</i>	<p>Il PCCA viene redatto in ottemperanza ad un processo normativo originato dalla Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale.</p> <p>Finalità di tale direttiva è l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose.</p> <p>La redazione del PCCA si attiene strettamente alle prescrizioni derivate da tali direttive.</p>

3. Analisi dei potenziali impatti del Piano

Analogamente, per analizzare i potenziali impatti del Piano si trattano i punti indicati dall' "**allegato I**" della parte II del decreto legislativo 152/2006

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

<ul style="list-style-type: none"> • probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 	<p>Il PCCA non prevede, nè produce, impatti aggiuntivi rispetto allo stato di fatto. Anzi interviene esplicitamente per contenere le situazioni potenzialmente conflittuali, evitarne il peggioramento e/o eventuali ricadute.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • carattere cumulativo degli impatti; 	<p>Gli impatti considerati dal PCCA e riferiti allo stato di fatto vengono analizzati ed elaborati dal Piano esclusivamente in funzione di contenimento e riduzione degli stessi. Non determinano alcun effetto considerabile cumulativo - in senso negativo - in combinazione con le previsioni in atto.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • natura transfrontaliera degli impatti; 	<p>L'ambito interessato dal PCCA, per collocazione geografica e dimensione specifica non comporta implicazioni di natura transfrontaliera.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 	<p>I contenuti del PCCA sono mirati a contenere e/o ridurre il rumore ambientale e gli effetti di esposizione al rumore. Si inquadrano pertanto nella strategia di riduzione dei rischi per la salute, di miglioramento del benessere e della qualità ambientale. Non sono prevedibili incidenti di sorta, ascrivibili a scelte effettuate dal PCCA o prescrizioni definite dallo stesso.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); 	<p>Il PCCA non genera impatti incrementali; esso si limita ad analizzare ciascun territorio comunale, nel suo assetto attuale ed in quello previsto dal PRGC per misurare e classificare l'esposizione all'inquinamento acustico del territorio. Il PCCA propone gli scenari sostenibili sotto il profilo tecnico, che evitino l'instaurarsi di eccessive criticità e che consentano di contenere gli eventuali interventi di bonifica, in modo da ottenere una zonizzazione definitiva tesa a semplificare lo scenario ottenuto, considerando sia gli effetti delle fasce di rispetto delle zone produttive, sia di quelle di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, in modo da ottenere più coerenza ed omogeneità.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: <ul style="list-style-type: none"> - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 	<p>Le aree naturali presenti nei territori interessati dal PCCA (Siti della rete Natura 2000 - Riserva Naturale del Lago di Cornino - Biotopi - Aree di Reperimento - A.R.I.A. - prati stabili) sono indubbiamente luoghi di grande valore naturalistico e paesaggistico; essi risultano importantissimi per la salvaguardia del patrimoni di biodiversità del territorio. Tutte le aree naturali protette sono esterne al sistema insediativo e pertanto risultano, anche nelle indicazioni del PCCA, attribuite alla "classe I) Aree particolarmente protette". Stessa destinazione e classificazione è attribuita ai siti del patrimonio culturale (aree centrali, vestigia storiche, ambiti di particolare valenza paesaggistica).</p>
<ul style="list-style-type: none"> • valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: <ul style="list-style-type: none"> - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; 	<p>Non sussistono particolari evidenze ascrivibili a tali categorie in quanto il PCCA non contempla prospettive di sviluppo insediativo o nuove attività preordinate a generare ulteriori situazioni di potenziale conflitto.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 	<p>Anche in questo caso, come per i punti precedenti, non sono da evidenziare impatti aggiuntivi o situazioni di conflittualità tali da generare nuove problematiche peggiorative dello stato di fatto.</p>

4. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni svolte in merito alle tematiche indicate dall'allegato I al D.Leg.vo 152/2006, sulla base dei contenuti specifici del PCCA proposto illustrati nella presente relazione, si può ritenere, con sufficiente ragione scientifica, che il Piano in esame non determini effetti significativi sull'ambiente e che pertanto si possa escludere la procedura di valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Leg.vo 152/2006.